



COMUNE DI ARTEGNA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(approvato con delibera consiliare n. 60 del 22.09.1994
adeguato ad Ordinanza Istruttoria con delibera di CC. N. 105 del
05.12.1994)

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 -	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.....	pag. 2
Art. 2 -	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	" 2
Art. 3 -	Denuncia occupazioni permanenti	" 3
Art. 4 -	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	" 3
Art. 5 -	Concessione e/o autorizzazione	" 4
Art. 6 -	Occupazioni d'urgenza	" 4
Art. 7 -	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	" 5
Art. 8 -	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	" 5
Art. 9 -	Revoca della concessione e/o autorizzazione	" 6
Art.10 -	Obblighi del concessionario	" 6
Art.11 -	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	" 6
Art.12 -	Costruzione gallerie sotterranee	" 7

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.13 -	Classificazione del Comune	" 9
Art.14 -	Suddivisione del territorio in categorie	" 9
Art.15 -	Tariffe	" 9
Art.16 -	Soggetti passivi	" 10
Art.17 -	Durata dell'occupazione	" 10
Art.18 -	Criterio di applicazione della tassa	" 10
Art.19 -	Misura dello spazio occupato	" 11
Art.20 -	Passi carrabili	" 11
Art.21 -	Autovetture per trasporto pubblico	" 12
Art.22 -	Distributori di carburante	" 13
Art.23 -	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	" 13
Art.24 -	Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento	" 13
Art.25 -	Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari	" 14
Art.26 -	Maggiorazioni della tassa	" 14
Art.27 -	Riduzioni della tassa permanente	" 15
Art.28 -	Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa	" 16
Art.29 -	Riduzione della tassa temporanea	" 16
Art.30 -	Esenzione dalla tassa	" 17
Art.31 -	Esclusione dalla tassa	" 18
Art.32 -	Sanzioni	" 18
Art.33 -	Versamento della tassa	" 19
Art.34 -	Rimborsi	" 19
Art.35 -	Ruoli coattivi	" 20
Art.36 -	Norme transitorie	" 20
Art.37 -	Norme finali	" 21
Art.38 -	Entrata in vigore	" 21

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art.1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28/12/1993 n.566).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima 3dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28/12/1993 n.566, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante,

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28/12/1993, n.566).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione 4che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio tecnico provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2, D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28/12/1993 n.566).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. Viene comunque osservata la disposizione di cui all'art.50, comma 2 del D.Lgs. n.507/93.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico

interesse (art. 41, comma 1 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28/12/1993 n.566).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28/12/1993 n.566), il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 25% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art.13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28/12/1993 n.566, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla **V^A** classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n.507/93.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art.15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3 D.Lgs. n. 507/1993).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, D.Lgs. n. 507/1993, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100%;

- Seconda categoria 31%.

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. n. 507/1993, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. n.507/1993 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. n.507/1993, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché sporgenti almeno 100 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20 **Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Per i passi carrabili la tariffa di cui all'art. 44, comma 1 D.Lgs. n. 507/1993 è ridotta a metà.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie all'uso pubblico.

6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al punto 5) e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa, di tale area di rispetto, va determinata ⁸con tariffa ordinaria, ridotta al 10%.

7. La tariffa è parimenti ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.

9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del succitato D.Lgs. n. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, **sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'allegato A) al presente regolamento - Occupazioni permanenti - lettera L)**".

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo ⁹pubblico è dovuta una tassa annuale, come da

tariffa.

Art. 24
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs. n.507/1993 sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera, oltre i 14 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, D.Lgs. n.507/1993, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, D.Lgs. n.507/1993, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L.50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. n.507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa non è aumentata.

Art. 27
Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ¹⁰ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 33 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 15 e comma 4 art. 20, del presente regolamento fino ad una superficie non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) Ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali di cui all'art. 20 comma 6 del presente regolamento, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
- 7) Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, D.Lgs. n.507/1993 la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 507/1993:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 33 per cento.

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq., le tariffe, inoltre, sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

- comma 6 - Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta al 30 per cento.

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

Art. 30 Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, D.Lgs. n.507/1993, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, balconi sporgenti e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art.32 Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 33 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.35

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art.36

Norme transitorie

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nello stesso termine di sessanta giorni dalla predetta data, va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. n. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37

Norme finali

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione consiliare n. 410 del 18 ottobre 1952 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 integrato con il D.lgs. n. 56 del 28 dicembre 1993.

Art. 38

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ¹⁴entra in vigore dopo aver ottenuto le

approvazioni degli organi competenti.

Allegato A)

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico
Per ogni metro quadrato e per anno
- | | | |
|-------------------------|----|--------|
| Categoria prima | L. | 34.000 |
| Categoria seconda | L. | 10.540 |
- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 33%)
- | | | |
|-------------------------|----|--------|
| Categoria prima | L. | 11.220 |
| Categoria seconda | L. | 3.478 |
- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili prospicienti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):
- | | | |
|-------------------------|----|--------|
| Categoria prima | L. | 10.200 |
| Categoria seconda | L. | 3.162 |
- D) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%)
- | | | |
|-------------------------|----|--------|
| Categoria prima | L. | 17.000 |
| Categoria seconda | L. | 5.270 |
- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%)
- | | | |
|-------------------------|----|--------|
| Categoria prima | L. | 10.200 |
| Categoria seconda | L. | 3.162 |
- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 10%)
- | | | |
|-------------------------|----|-------|
| Categoria prima | L. | 3.400 |
| Categoria seconda | L. | 1.054 |
- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 10%)
- | | | |
|-------------------------|----|-------|
| Categoria prima | L. | 3.400 |
| Categoria seconda | L. | 1.054 |
- H) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune:
- superficie fino a mq. 9 tassata l'intera superficie;
- oltre i 9 mq. la superficie ¹⁵eccedente si calcola in ragione del 10%

Riduzione obbl. del 50% per mq.		
Categoria prima	L.	17.000
Categoria seconda	L.	5.270

- I) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).
- L) Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

La tariffa viene graduata in rapporto alla durata dell'occupazione, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.

I tempi di occupazione sono indicati nel presente regolamento.

Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima	L.	2.000
Categoria seconda	L.	620

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta al 50%.

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per mq. riduzione al 33%

Categoria prima	L.	660
Categoria seconda	L.	205

- C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta al 30%, tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali è già stata corrisposta tassa.

Categoria prima	L.	600
Categoria seconda	L.	186

- D) Per le occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq.

Categoria prima	L.	2.000
Categoria seconda	L.	620

- E) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte al 50%.

Categoria prima	L.	1.000
Categoria seconda	L.	310

- F) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo ¹⁶viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta

dell'80%.

Categoria prima	L.	400
Categoria seconda	L.	124

- G) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Categoria prima	L.	1.000
categoria seconda	L.	310

- H) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta al 30 per cento:

Categoria prima	L.	600
Categoria seconda	L.	186

- I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte al 50%.

Categoria prima	L.	1.000
Categoria seconda	L.	310

- L) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

Categoria prima	L.	400
Categoria seconda	L.	124

- M) Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Categoria prima	L.	1.000
Categoria seconda	L.	310

- N) Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Categoria prima	L.	2.400
Categoria seconda	L.	744

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

- A) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno

Categoria prima	L.	250.000
Categoria seconda	L.	77.500

- B) Occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

- C) Occupazione con seggiovie e funivie:
fino ad un massimo di 5 km. lineari tassa annua

Categoria prima	L.	100.000
Categoria seconda	L.	31.000

Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km

Maggiorazione della tassa annua

Categoria prima	L.	20.000
Categoria seconda	L.	6.200

Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 1) un contributo una volta tanto alle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 25% delle medesime.

Tariffa relativa alle occupazioni temporanee.

- A) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima	L.	10.000
Categoria seconda	L.	3.100

- b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore ai 30 gg.

Categoria prima	L.	15.000
Categoria seconda	L.	4.650

- B) Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg + 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg..... + 50%

c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per le occupazioni effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L.	60.000
Zona limitrofa	L.	50.000
Sobborghi e zone periferiche	L.	30.000
Frazioni	L.	10.000

2. La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

- 1) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno.

Centro abitato	L.	20.000
Zona limitrofa	L.	15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche ..	L.	10.000

Allegato B)

così come modificato con delibera di Consiglio comunale n.54 del 29/09/2009

Classificazione delle strade spazi ed aree pubbliche nel Comune di Artegnà.

Categoria I[^]:

Piazza Marnico sino ad incontrare Via Montenars.

Il tratto che da Via Montenars si ricongiunge con Via Villa.

Tutte le altre strade con pavimentazioni porfidate o tratti.

Con esclusione di :

- Via Marchetti (tutta)
- Via delle Chiese
- Strada comunale laterale di Via Villa, porfidata, ricompresa attualmente fra civici 91 e 101.

Categoria II[^]:

Tutte le altre strade o piazze pubbliche non comprese nella I[^] categoria